

**N. 02792/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 04564/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4564 del 2014, proposto da:

Società Ridal S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

***contro***

Società Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Dalli Cardillo, con domicilio eletto presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

***nei confronti di***

Comune di Mattinata non costituito;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 541/2014,

resa tra le parti, concernente affidamento servizio mensa scolastica – mcp.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Societa' Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Eugenio Dalli Cardillo;

Considerato che difetta il *fumus boni juris* necessario per l'accoglimento dell'istanza in esame, in quanto, a fronte della formulazione del bando di gara che non richiedeva l'autorizzazione per la preparazione di pasti per celiaci, non può invocarsi il principio di eterointegrazione in difetto del *clare loqui* della Stazione appaltante su quali debbano essere i titoli amministrativi posseduti da tutte le imprese partecipanti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4564/2014).

Condanna la Societa' Ridal S.r.l. al pagamento delle spese di giustizia del presente grado di giudizio che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge, in favore di Societa' Cooperativa Italiana di Ristorazione

S.C.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)